

TI_GERICHTE 32.2002.8 vom 26. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.8

FR: TI_GERICHTE 32.2002.8 du 26 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 32.2002.8 del 26 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

E. 2

Sono considerati anticipi le prestazioni: a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo; b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

E. 3

Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti." La disposizione succitata, dal titolo "versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi", entrata in vigore nel 1994, è stata dichiarata conforme a legge e Costituzione dalla nostra massima istanza giudiziaria (DTF 123 V 26). Essa codifica in particolare la prassi amministrativa precedentemente in vigore, confermata dalla giurisprudenza, secondo cui pagamenti retroattivi di rendite potevano essere effettuati, su richiesta, a uffici assistenziali pubblici o privati. Questi versamenti a terzi presupponevano, prima dell'entrata in vigore della norma summenzionata, che gli anticipi fossero stati effettivamente versati e che l'avente diritto alle prestazioni rispettivamente il suo rappresentante legale avesse acconsentito per iscritto al versamento (DTF 118 V 88 consid. 1b; Meyer-Blaser, p. 289; STFA non pubbl. del 10 maggio 2000 in re K; STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W. p. 4). Da un punto di vista temporale la nuova disposizione si applica - secondo la giurisprudenza - anche a pagamenti retroattivi che riguardano periodi precedenti l'1 gennaio 1994 (DTF 123 V 30 consid. 3c; Meier-Blaser, p. 289). 2.2. Nel caso in esame dagli atti dell'incarto risulta che il versamento di prestazioni arretrate AI assegnate all'assicurato ai

sensi dell'art. 85bis OAI è stato chiesto dall'USSI per un importo di fr. 34'621 (cfr. doc. _ inc. Cassa; cfr. anche inc. USSI). Alla luce delle disposizioni di legge e della giurisprudenza citata al considerando precedente va quindi anzitutto esaminato se, in concreto, sono dati i presupposti per procedere al versamento delle rendite AI direttamente all'USSI a compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 lett. b OAI. Contrariamente a quanto (implicitamente) ritenuto dall'UAI nella risposta di causa, infatti, la lettera a dell'art. 85 cpv. 2 OAI non entra in linea di conto, poiché nel caso di specie gli anticipi forniti dall'USSI si fondano sulla legge cantonale sull'assistenza. Non si tratta quindi, in concreto, di prestazioni versate liberamente ai sensi della lettera a (cfr. in proposito DTF 123 V 31 consid. 5; cfr. anche STFA non pubbl. del 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, consid. 4b). Nell'ipotesi in esame, per procedere al versamento a terzi, non è pertanto necessario il consenso dell'assicurato: questo presupposto, infatti, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza in vigore prima della promulgazione dell'art. 85 OAI, non è previsto alla lett. b dell'articolo dell'Ordinanza succitata. Del resto anche l'UFAS ha avuto modo di precisare che il versamento retroattivo può essere effettuato senza il consenso dell'avente diritto alla rendita. L'amministrazione consiglia, tuttavia, visto che può essere difficile determinare il titolo giuridico su cui si fonda la domanda - ciò che non è il caso nella fattispecie in esame - di chiedere in ogni caso l'autorizzazione dell'assicurato (Pratique VSI 1994 p. 61). Nel caso concreto è quindi irrilevante, per l'applicazione dell'art. 85 cpv. 2 lett. b OAI, sapere se, con la sottoscrizione del formulario sottopostogli dall'USSI, l'assicurato ha dato o meno il proprio consenso al versamento di prestazioni a terzi. 2.3. In casu, la domanda di compensazione è stata presentata dall'USSI in data 4 ottobre 2001 tramite il formulario ufficiale no. 318.183i, e ciò conformemente a quanto stabilito dall'art. 85bis cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.1; cfr. in proposito DTF 123 V 31 consid. 5). Va ora verificato se, in virtù della legge cantonale sull'assistenza l'USSI dispone di un diritto inequivocabile al rimborso degli anticipi nei confronti dell'UAI conformemente all'art. 85bis cpv. 2 lett. b. Sul concetto di "diritto inequivocabile al rimborso" il TFA si è recentemente pronunciato nella sentenza emanata il 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, riguardante il diritto al rimborso di un istituto di diritto privato. La sentenza è stata riassunta e pubblicata solo parzialmente in SZS 2000, p. 379-380 (cfr. Fessler, Zur Auszahlung rückwirkend zugesprochener Rentenleistungen der Invalidenversicherung an Dritte zwecks Verrechnung mit von diesen erbrachten Taggeldleistungen aus einem privatrechtlichen Vertrag; per il vecchio diritto STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W consid. 2c). La questione relativa al concetto del "diritto inequivocabile al rimborso" era inoltre già stata esaminata, ma solo dal punto di vista dell'arbitrio, in DTF 123 V 31, in quanto in quel caso si trattava di una questione di diritto cantonale, in particolare dell'applicazione della legge sull'assistenza del Canton Zurigo. In quel contesto il TFA aveva precisato che: " Die im Rahmen vorfrageweiser Prüfung vertretene Auffassung der kantonale Instanz wonach das zürcherische Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe vom 14. Juni 1981 (Sozialhilfegesetz) kein eindeutiges Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 85 bis Abs. 2 lit. b IVV enthalte, ist nicht willkürlich und verletzt daher Bundesrecht nicht (...)" In quel caso il diritto era infatti previsto direttamente nei confronti dell'assicurato. Nella sentenza del 10 maggio 2000 non pubblicato il TFA ha inoltre precisato che (consid. 5b.bb p. 7): " Ziff. 26 AVB enthält somit eine Bestimmung über die Rückforderung. Dieses Rückforderungsrecht richtet sich indessen ausdrücklich gegen den Versicherten selbst und nicht gegen den ebenfalls Leistungen erbringenden Sozialversicherungsträger. Diesen Rechtszustand hatte die kantonale Rekurskommission in dem in DTF 123 V 25 beurteilten Fall als für die

Verneinung eines eindeutigen Rückforderungsrechtes im Sinne von Art. 85bis cpv. 2 lett. b IVV entscheidend betrachtet, wad das Eidgenössische Versicherungsgericht, wie erwähnt (consid. 5a), in Rahmen der Willkürprüfung nicht benstandete. An dieser Betrachtungsweise ist auch bei freier Prüfung des Bundesrechts (art. 104 lett. a OG) festzuhalten. Der Anspruch auf die in Art. 85bis IVV vorgesehene Drittauszahlung geht weit über den blossen Rückerstattungsanspruch hinaus, welcher einem Versicherungsträger wegen unrechtmässigen Leistungsbezuges ■ etwa aus Gründen der Oberversicherung ■ gegenüber dem Versicherten zusteht. Die Drittauszahlung setzt nicht nur die materiellrechtliche Begründetheit der Rückforderung und die Rückkommensvoraussetzungen (BGE 110 V 176) voraus, sondern geht mit einem Schuldner■ und Gläubigerwechsel einher, welcher die Verrechnung von Nachzahlung und Rückforderung erst möglich macht. Dem BSV ist daher beizupflichten, wenn es unter Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil P. vom 20. Mai 1999 (I 397/398) verlangt, dass ein gegenüber der Invalidenversicherung bestehender direkter Rückerstattungsanspruch normativ festgehalten sein muss, damit von einem 'eindeutigen Rückforderungsrecht' gesprochen werden kann. (...)" (la sottolineatura è nostra). Il TFA ha inoltre aggiunto (consid. 5c): " Was für öffentlichrechtliche Leistungen mit Vorschusscharakter gilt, hat auch für privatrechtliche Vorlesitungen massegebend zu sein. Ein direktes Rückforderungsrecht gegenüber der nachträglich leistenden Invalidenversicherung muss in den vertraglichen Grundlagen, etwa in den AVB, festgehalten werden." 2.4. Alla luce della giurisprudenza federale succitata questa Corte deve quindi concludere che il diritto al rimborso degli enti indicati all'art. 85bis OAI, sia di diritto pubblico che di diritto privato, dev'essere previsto inequivocabilmente nelle loro basi "legali" (legge o condizioni generali) e cumulativamente nei confronti dell'Ufficio assicurazione invalidità (non solo dell'assicurato interessato). 2.5. Nel Canton Ticino l'art. 33 della legge sull'assistenza sociale cantonale, prevede che c hi, dopo i diciott'anni compiuti, ha ottenuto prestazioni assistenziali, è tenuto a rimborsarle quando, in conformità di legge, si sia impegnato a farlo e le condizioni per il rimborso siano adempiute, oppure quando la sua situazione finanziaria risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate. Sono riservati gli articoli 14 e 15. La legge prevede inoltre la possibilità di procedere al regresso nei confronti del coniuge, altri parenti secondo l'art. 328 CCS e gli eredi (cfr. art. 36-40 Legge sull'assistenza), non è tuttavia previsto un diritto al rimborso nei confronti dell'UAI. In simili condizioni il diritto al versamento a favore dell'Ufficio del sostegno sociale delle prestazioni dell'AI dovute all'assicurato non può essere dato, in quanto il presupposto del diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'UAI non appare adempiuto (cfr. STCA del 19 gennaio 2001 nella causa I., 32.1999.00106). 2.6. Nella citata sentenza del 10 maggio 2000 in re K, consid. 5c) il TFA ha però pure precisato che, a certe condizioni, il pagamento a terzi può avvenire malgrado l'assenza di una base legale espressa, nel caso in cui " (...) Besondere Verhältnisse wie im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 3. Dezember 1993 (1405/92), in welchem das Eidgenössische Versicherungsgericht die Drittauszahlung trotz fehlender ausdrücklicher gesetzlicher Grundlage bestätigen konnte, weil der Leistungsbezug nur unter ausdrücklichem Vorbehalt der Verrechnung mit einer später für die gleiche Zeit zugesprochenen Invalidenrente erfolgt war, sind nicht ersichtlich. (...)" Nella sentenza citata del 3 dicembre 1993, non pubblicata, in re W consid. 2c, p. 5, si legge in particolare: " Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die EVK im Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 den festen Zuschlag von Fr. 1560.■ nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Verrechnung mit einer allfällig später für die gleiche Zeit von der

Invalidenversicherung gewährten Rente erbrachte. Darin liegt, entgegen der Auffassung der kantonalen Rekurskommission, nicht eine einseitige verbindliche Anordnung, sind die Vorsorgeeinrichtungen doch ■ auch im Bereich der weiter gehenden Vorsorge, zu welcher der feste Zuschlag nach Art. 29 der EVK-Statuten zählt ■ nicht befugt, über ihre Rechtsverhältnisse autoritativ durch Verfügung zu entscheiden (BGE 118 V 162 Erw. 1, 247 Erw. 5, je mit Hinweisen). Der Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 stellt vielmehr einen blossen Erledigungsvorschlag dar, gegen welchen der Versicherte keine Einwände erhob. Wäre er damals mit der vorgeschlagenen Erledigungsweise bezüglich des festen Zuschlages, welche in Übereinstimmung mit Art. 29 der EVK-Statuten steht, nicht einverstanden gewesen, so hätte er dagegen innert vernünftiger Frist opponieren müssen. Da er dies unbestrittenemassen nicht getan hat, ist Art. 29 der EVK-Statuten zusammen mit dem konkret ergangenen, dem konkret ergangenen, dem Versicherten unter ausdrücklichem Verrechnungsvorbehalt mitgeteilten Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 als genügende Rechtsgrundlage zu betrachten, um der EVK im Sinne der Rz 1301 1/91 Abs. 2 RWL ein eindeutiges Rückforderungsrecht gegenüber der EAK infolge Nachzahlung der Rente einzuräumen." 2.7. Secondo l'art. 2 della legge sull'assistenza sociale " Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali." Come il TCA ha già avuto modo di rilevare nella citata sentenza del 19 gennaio 2001, questa disposizione potrebbe essere intesa nel senso indicato dalla giurisprudenza citata al considerando precedente, nel senso che le prestazioni assistenziali e quelle delle assicurazioni sociali non si cumulano, così come nel caso del giudizio citato non si cumulava il supplemento della Cassa pensioni alle prestazioni AI. In concreto dagli atti dell'USSI risulta che l'Ente ha assegnato all'interessato prestazioni assistenziali, riservandosi espressamente il diritto di procedere alla compensazione delle rendite AI che gli sarebbero state versate in seguito, unicamente per quanto riguarda i versamenti delle prestazioni mensili di fr. 1490 relative ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2001, per un totale complessivo di fr. 5960 (cfr. decisioni USSI 20 giugno 2001, 2 ottobre 2001, in inc. USSI). La giurisprudenza menzionata al considerando precedente, non può invece essere in concreto applicata, in quanto i presupposti non sono adempiuti, alle restanti prestazioni fornite dall'USSI nel periodo compreso tra i mesi di dicembre 1999 e ottobre 2001 e segnatamente alle prestazioni mensili di dicembre 1999, gennaio-aprile 2000, ottobre-dicembre 2000, gennaio-giugno 2001 per un importo complessivo di fr. 28'310 (cfr. decisioni USSI 14 dicembre 1999, 7 giugno 2000, in inc. USSI), nonché alle prestazioni destinate al pagamento delle note d'onorario del dentista fornite nel 2000 per complessivi fr. 1593 (fr. 248 + fr. 127.10 + fr. 1'217.90) e nel 2001 per fr. 122.45, dette prestazioni essendo infatti state assegnate - in parte tramite decisioni formali nelle quali l'USSI si è limitato a precisare che le stesse "sono soggette al rimborso conformemente al Capitolo III della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971" - senza espressa riserva da parte dell'USSI del diritto di compensazione con rendite AI che sarebbero state versate in seguito (cfr. decisioni USSI 8 febbraio 2000, 10 agosto 2000, cfr. lettere USSI 21 febbraio e 25 febbraio 2002, in inc. USSI). In virtù della succitata giurisprudenza, l'UAI era autorizzato a versare, a titolo di compensazione, all'USSI le rendite di invalidità arretrate dovute all'assicurato limitatamente all'importo di fr. 5'960. Ne consegue che, anche se per motivi diversi da quelli invocati dall'avv. _____, la querelata decisione 26 novembre 2001 laddove fissa l'ammontare della compensazione a favore dell'USSI deve essere annullata, l'importo da porre in compensazione a favore del citato Ente dovendo essere correttamente stabilito in

fr. 5'960. All'assicurato dovrà pertanto essere versata la somma di fr. 28'661, corrispondente alla differenza tra fr. 34'621 (già) versati all'USSI e fr. 5'960 oggetto di compensazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.